

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - composizione del collegio - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007

Vizio di costituzione del giudice - Collegio decidente diverso da quello presente alla discussione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Collegio decidente diverso da quello adottante precedente provvedimenti interlocutori - Nullità della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il principio dell'immutabilità del giudice collegiale, fissato dall'art. 276 cod.proc.civ., trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione in poi e il suo rispetto va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue alla discussione, sicché può ritenersi colpito da nullità assoluta ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ., soltanto il provvedimento emesso da un giudice che non abbia partecipato alla relativa discussione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'insussistenza del vizio di costituzione del giudice, prospettato perchè il collegio che aveva emesso una ordinanza di rinnovazione della citazione non era lo stesso che successivamente l'aveva revocata con la sentenza che decideva la causa).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007